



# Codice penale svizzero (Migliore protezione penale contro il discredito e l'emarginazione)

*Progetto preliminare*

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del ...<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

Il Codice penale<sup>3</sup> è modificato come segue:

### *Art. 177<sup>bis</sup>*

Discredito  
ed emargina-  
zione

<sup>1</sup> Chiunque reiteratamente e durante un prolungato periodo di tempo umilia, minaccia, vessa o molesta una persona con parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o qualunque altro mezzo, e con ciò la discredita o la emargina, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Se il colpevole ha agito pubblicamente, segnatamente utilizzando mezzi elettronici, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1 FF ...  
2 FF ...  
3 RS 311.0

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.